



## **Titolo**

RIABILITAZIONE – ART. 42 CGS - PRESUPPOSTI – CUMULATIVITÀ - PARTICOLARI CONDIZIONI CHE FACCIANO PRESUMERE CHE L'INFRAZIONE NON SARÀ RIPETUTA – SUSSISTENZA DI PARTICOLARI CONDIZIONI

## **Descrizione**

Ai sensi dell'art. 42, comma 1, CGS, per la concessione della riabilitazione occorrono tre condizioni: "a) dal fatto che ha cagionato la sanzione l'interessato non ha tratto, direttamente o indirettamente, vantaggio economico; b) l'interessato produca una autodichiarazione attestante la ininterrotta condotta incensurabile sotto il profilo civile, penale e sportivo ed il non assoggettamento a misure di prevenzione; c) ricorrano particolari condizioni che facciano presumere che l'infrazione non sarà ripetuta". A tal fine le tre condizioni devono sussistere cumulativamente e non alternativamente; l'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalle lettere a) e b) si sostanzia in un mero riscontro oggettivo; relativamente alla condizione di cui alla lettera c) il Collegio è chiamato ad esprimere un giudizio prognostico, per ciò stesso improntato a discrezionalità.

## **Stagione Sportiva**

2022-2023

## **Numero**

n. 71/CFA/2022-2023/A

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Toscano

## **Riferimenti normativi**

art. 42, comma 1, lettere a), b), e c) CGS;

## **Provvedimenti**

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0071 CFA del 23 febbraio 2023 (Gennaro Mazzei)**